



Regione Lombardia



Repubblica e Cantone
Ticino

INTESA DI COORDINAMENTO TRANSFRONTALIERO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI INERTI FRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL CANTONE TICINO

La Regione Lombardia,
la Repubblica e Cantone Ticino,
(in seguito le Parti)

nell'intento di facilitare il traffico transfrontaliero dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia,

richiamata la Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali del 21 maggio 1980,

richiamato altresì l'Accordo quadro tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per la cooperazione transfrontaliera delle collettività ed autorità regionali e locali del 24 febbraio 1993,

convengono quanto segue:

Articolo 1 **Scopo dell'intesa**

La presente Intesa mira ad instaurare e a sviluppare la collaborazione transfrontaliera nell'ambito della gestione dei materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dalla Lombardia verso il Ticino e del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso la Lombardia, comunque già operato nel rispetto di quanto disposto dal regolamento (CE) 1013/2006. Le definizioni dei materiali oggetto della presente Intesa derivano dalle specifiche norme di settore cui sottostanno le parti contraenti (Direttiva UFAM 31-06 per la parte svizzera, D.Lgs. 152/2006 e D.M. 161/2012 per la parte italiana).

Articolo 2 **Territorio considerato dall'intesa**

Esso è applicabile sull'intero territorio di tutte le parti contraenti.

Articolo 3

Impegno

- 1 Le Parti si impegnano ad adottare sul proprio territorio, nei limiti delle proprie attribuzioni, le seguenti misure necessarie per la realizzazione degli obiettivi considerati nell'intesa:
 - a. nell'ambito della cooperazione transfrontaliera, promuovere gli scambi commerciali in relazione ai materiali inerti per l'edilizia (sabbia e ghiaia) dall'Italia verso il Ticino ed al materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) dal Ticino verso l'Italia;
 - b. consentire, per quanto di loro competenza, il transito di tali materiali da tutti i valichi di frontiera, anche ferroviari, nell'ottica della razionalizzazione dei trasporti e della riduzione degli impatti ambientali e dei costi;
 - c. agevolare, per quanto di loro competenza, lo sdoganamento degli stessi materiali tramite la semplificazione delle procedure e l'adozione di processi amministrativi efficienti (procedura telematica del regime delle esportazioni, ECS) in tutti i valichi di frontiera;
 - d. favorire il riutilizzo del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione) prodotti in Ticino nell'ambito del ripristino di cave dismesse o di altre operazioni di recupero di materia ubicate in Italia in prossimità della frontiera, nello spirito di un uso parsimonioso delle risorse e per una coerente politica di protezione ambientale.

- 2 Esse si impegnano inoltre a non ostacolare gli obiettivi comuni considerati dalla presente intesa.

Articolo 4

Modalità operative

- 1 Le Parti s'impegnano a concertarsi nell'ambito di tutti i problemi locali di vicinato riguardanti la gestione del materiale di scavo non inquinato (terra e rocce) e dei rifiuti edili di origine minerale (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione).
- 2 A tal fine, esse istituiscono un gruppo di concertazione, qui di seguito chiamato gruppo, nel quale sono rappresentati i servizi tecnici competenti di ogni Parte.
- 3 Il compito del gruppo è di definire le procedure di gestione e controllo, assicurare lo scambio di informazioni, la concertazione e la consultazione tra i suoi membri, per le materie oggetto del presente accordo. I servizi tecnici rappresentati nel gruppo provvedono a trasmettere al medesimo tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento del suo scopo e a consultarsi in seno ad esso prima di adottare decisioni o misure nelle suddette materie.
- 4 I servizi rappresentati nel gruppo sono autorizzati ad eseguire i controlli secondo le modalità definite dal gruppo.
- 5 Il gruppo avrà cura di comporre le eventuali controversie tra le Parti in via bonaria.
- 6 Ogni Parte può investire il gruppo ogni volta reputi che l'accordo non sia stato applicato. Se le parti non giungono ad un accordo, possono ricorrere ad una commissione di conciliazione incaricata di controllare il rispetto degli impegni.

Articolo 5
Disposizioni finali

- 1 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.6 della legge n.131/2003, si fa riserva di estendere la presente Intesa alla Regione Piemonte e alle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in base alle rispettive competenze mediante firma di un atto aggiuntivo al presente.
- 2 La presente Intesa non pregiudica la validità di altri accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti dalle Parti, su iniziativa del Cantone Ticino.
- 3 Essa ha effetto con la sottoscrizione di tutte le Parti ed i relativi costi che potranno derivare dall'atto saranno a carico delle stesse Parti contraenti.
- 4 La presente Intesa può essere ridiscussa e/o sospesa qualora una delle Parti ne dovesse fare espressa richiesta.
- 5 Le Parti informeranno il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, l'Ufficio federale dell'ambiente, l'Amministrazione federale delle dogane e l'Agenzia delle dogane della conclusione di questa Intesa e gliene trasmetteranno il testo.
- 6 La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli Ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e, in particolare per la Lombardia, conformemente a quanto dispone la normativa vigente in materia di utilizzo delle terre e rocce da scavo, di cui al decreto Ministero dell'Ambiente 10 agosto 2012, n.161.

La presente Intesa non ha scadenza, fatta salva la possibilità per le Parti di avvalersi di quanto previsto al Comma 4 del presente Articolo.

Fatta a Mezzana / Balerna (CH) il 12 marzo 2015, in tre originali in lingua Italiana.

Per le Parti:

REPUBBLICA E CANTONE TICINO
IL CONSIGLIO DI STATO

Il Consigliere di Stato

Claudio Zali



LA REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore all'Ambiente, Energia e
Sviluppo Sostenibile

Claudia Maria Terzi

